

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio di Segreteria

Via Savoia n.167 – Pal. La Porta
Tel 0923 621211 Fax 0923 621205
CF 80002000810
E – Mail: segresanvito.tp@libero.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 27.02.2014

OGGETTO: Modifica regolamento approvato Imposta di Soggiorno.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 16.00, nella sala delle adunanze del Comune di San Vito Lo Capo, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone seguenti:

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
Napoli M. Stella Antonina	X		Battaglia Vito Giuseppe	X	
Castiglione Anna	X		Galante Francesco	X	
Campo Gioacchino	X		Poma Mattia Letizia	X	
Valenza Elena	X		Parrinello Giuseppa	X	
Pellegrino Francesco	X		Fragapane Christina Maria	X	
Ruggirello Diego	X		Catanese Giuseppe		X
Bontumasi Paolo	X		Barretta Marianna	X	
La Sala Alba	X				

PRESENTI 14

ASSENTI 1

Con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Teresa la Grassa

Assume la presidenza il Dott. Gioacchino Campo

Scrutatori nominati i sigg Bontumasi Paolo - Castiglione Anna – Fragapane Christina Maria

IL PRESIDENTE

Pone in discussione il punto 4 iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto **Modifica Regolamento Imposta di soggiorno**, e cede la parola al dott. Militello che relaziona in ordine alla proposta formulata dallo stesso;

Ultimata la relazione, il Presidente cede la parola al Consigliere Fragapane, il quale chiede se tale modifica ha previsto la graduazione della tassa secondo i vari periodi dell'anno (Alta o Bassa stagione), domanda inoltre se l'ufficio ha predisposto la modulistica relativa all'esonero di responsabilità dell'albergatore, nell'ipotesi in cui il turista si rifiuta di effettuare il versamento. A questo punto prende la parola il Sig. Sindaco il quale precisa che, il fenomeno di elusione dal pagamento dell'imposta è un fatto marginale, in considerazione del fatto che, il turista quando soggiorna è consapevole che è soggetto all'imposta medesima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta (allegato A - B);

Uditi gli interventi;

Il Presidente del Consiglio procede alla votazione in forma palese per alzata di mano, e si ottiene il seguente risultato:

n. 10 voti favorevoli;

n. 4 astenuti Gruppo di Minoranza (Poma Mattia Letizia – Parrinello Giuseppa – Fragapane Christina Maria – Barretta Marianna).

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta così come formulata (allegato A - B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Funzionario responsabile sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: "Modifica al regolamento sull'imposta di soggiorno.

Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Vista la delibera di Consiglio comunale n° 22 del 29.06.2011 che ha introdotto il tributo denominato "imposta di soggiorno" e la delibera di consiglio comunale n° 23 del 29.06.211 che ha approvato il regolamento comunale sull'imposta di soggiorno e le successive delibere con le quali sono state apportate modifiche al testo del sopra citato regolamento;

Verificato la presente deliberazione dovrà essere pubblicata nel sito informatico www.finanze.it;

Premesso che è intendimento dell'amministrazione allungare il periodo di validità dell'imposta di soggiorno ed rafforzare l'azione di contrasto all'evasione;

Atteso che, per l'anno 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è differito al 30.04.2014;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Per i motivi in premessa citati;

PROPONE

Di apportare al regolamento sull'imposta di soggiorno le seguenti modifiche:

- Introduzione dell'art 2 bis denominato "definizioni" che statuisce: "**Per gestore delle strutture ricettizie si intendono tutti coloro i quali gestiscono a qualsiasi titolo le strutture di cui all'art.1**"
- Sostituzione del comma 1 dell'art. 4 denominato "periodo di applicazione" che nel nuovo testo recita: "**l'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/04 al 30/11 di ogni anno**";
- Sostituzione del comma 1 dell'art. 6 denominato "obblighi di comunicazione" che nel nuovo testo recita: "**Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del comune il numero di coloro che hanno pernottato nonché il relativo periodo di permanenza entro il quindici del mese successivo al bimestre di riferimento. Pertanto le comunicazioni riepilogative sono da effettuarsi entro il 15/6, il 15/8, il**

15/10 ed il 15/12. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi apposita comunicazione, come da modulistica predisposta dal Comune o in maniera telematica utilizzando l'apposito software, entro 48 ore dall'arrivo del turista, restando obbligati alla comunicazione riepilogativa da effettuarsi entro il 15/6, il 15/8, il 15/10 ed il 15/12";

- **Introduzione del comma 3 all'art 6 denominato "obblighi di comunicazione" che statuisce: "I gestori di strutture ricettive, al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno sono obbligati ad emettere apposita ricevuta utilizzando gli appositi bollettari predisposti dal Comune. I predetti bollettari dovranno essere ritirati presso l'ufficio competente e restituiti non appena esauriti e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento".**

Di approvare, conseguentemente, l'allegata bozza di regolamento riportante le modifiche sopra riportate;

Di rendere il presente atto regolamentare immediatamente eseguibile stante l'urgenza di adottare le conseguenti misure organizzative;

Di differire, in via eccezionale e solo per il solo anno 2014, per motivi organizzativi l'obbligo previsto dal comma 3 art. 6 denominato "obblighi di comunicazione" al 01/05/2014;

Il Responsabile del Servizio
Dott. Maurizio Minichello


Il Consiglio Comunale

Vista la superiore proposta

Visto il parere rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

**Settore Servizi Demografici ed Elettorali, Agricoltura,
Caccia Pesca e Imposta di Soggiorno.**

Via Savoia n. 167 - 91010 - (Tp) - Centralino

n.0923/621211 - Fax Ufficio Protocollo n.

0923/972383 -

- P. E. C.: protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it

-

- Codice fiscale n. 80002000810 -

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI

SOGGIORNO NEL COMUNE

DI SAN VITO LO CAPO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 22 DEL 29.06.2011

MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 32 DEL 09.08.2011 E

CON DELIBERA DI C. C. N. 22 DEL 18/10/2013

Articolo 1

Presupposto dell' imposta

1. Presupposto dell' imposta è il pernottamento in strutture ricettive all' area aperta – campeggi, agriturismo, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di San Vito Lo Capo.
2. Il gettito dell' imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell' imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all' articolo 1 e non risulta iscritto nell' anagrafe del Comune di San Vito Lo Capo.

Articolo 2 bis

Definizioni

1. **Per gestore delle strutture ricettizie si intendono tutti coloro i quali gestiscono a qualsiasi titolo le strutture di cui all' art.1”**

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell' imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.
2. I proprietari di immobili che pagano l' ICI al Comune di San Vito lo Capo;
3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva come individuati dall' art. 1;
4. Gli appartenenti alle forze dell' ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
5. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall' Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
6. I sacerdoti e le suore. Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati;

7. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di San Vito lo Capo e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano ad eventi;

Le esenzioni di cui ai punti 3,4,5 è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

Articolo 4

Periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/04 al 30/11 di ogni anno.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta di soggiorno è pari al € 0,50 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

1. **Il gestore della struttura ricettiva comunica all'ufficio tributi del comune il numero di coloro che hanno pernottato nonché il relativo periodo di permanenza entro il quindici del mese successivo al bimestre di riferimento. Pertanto le comunicazioni riepilogative sono da effettuarsi entro il 15/6, il 15/8, il 15/10 ed il 15/12. I soggetti proprietari di unità abitative ammobiliate presentano all'ufficio tributi apposita comunicazione, come da modulistica predisposta dal Comune o in maniera telematica utilizzando l'apposito software, entro 48 ore dall'arrivo del turista, restando obbligati alla comunicazione riepilogativa da effettuarsi entro il 15/6, il 15/8, il 15/10 ed il 15/12".**
2. I Gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare negli stessi termini previsti dal capoverso precedente le generalità dei contribuenti che hanno omesso di versare

il tributo. La comunicazione delle generalità dei contribuenti evasori può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come previsto dall'articolo 24, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 196/2003.

- 3. I gestori di strutture ricettive, al momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno sono obbligati ad emettere apposita ricevuta utilizzando gli appositi bollettari predisposti dal Comune. I predetti bollettari dovranno essere ritirati presso l'ufficio competente e restituiti non appena esauriti e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento**

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva, come individuato dal precedente art.1 e i proprietari delle unità abitative, come individuati dal precedente art.1 effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il 31 di agosto e 31 di ottobre per i periodi indicati nell'articolo 6 con bonifico bancario in favore del tesoriere comunale specificandone il periodo e le relative presenze.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può: a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere compiuti dal gestore delle strutture ricettive entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n° 471, n° 472 e n° 473, nonchè secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.L.g.s. n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981.
4. La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica al gestore delle strutture ricettive per tutte le altre violazioni degli obblighi imposti dal presente regolamento.

Articolo 9 bis

Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno

1. Con delibera di Giunta comunale l'Ente designa un Funzionario Responsabile per l'applicazione del Tributo, al quale è demandata la competenza ad emettere il processo verbale di constatazione e l'Ordinanza – Ingiunzione previsti dal capoverso precedente. Il Funzionario responsabile per l'applicazione del tributo appone altresì il visto di esecutività dei ruoli per la riscossione delle entrate non versate spontaneamente dai contribuenti.
2. Al Responsabile di cui al comma precedente i contribuenti possono presentare, anche mediante posta elettronica certificata, richiesta di riesame degli atti in autotutela.
3. La nomina del Funzionario Responsabile del Tributo viene comunicata al Ministero delle Finanze.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso del imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, limitatamente per l'anno 2011, si applicano a decorrere dal 1° agosto.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del imposta di soggiorno di cui agli articoli 6e 7 del presente regolamento si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il 31 ottobre 2011.
3. E' costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della presente disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del imposta.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Dott. ~~Gioacchino~~ Campo)

IL VICE PRESIDENTE

(Napoli M. Stella Antonina)

N. Reg.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa. Teresa La Grassa)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il 14.3.14 - 1° giorno festivo, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91.

San Vito Lo Capo, li

IL MESSO COMUNALE

ESECUTORE AMMIVO
GIOVANNA VULTAGGIO

- Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

E' stata affissa - sarà affissa - all'albo pretorio comunale il giorno 14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

dalla residenza comunale li 17.3.14

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa. Teresa La Grassa)

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3/12 n. 44 pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi come previsto dall'art. 11 a seguito di adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28.3.2014

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1);

dalla Residenza Comunale li 28.3.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssa. Teresa La Grassa)